



MANUALE PER I SINDACI

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019

Schemi di atti, delibere, indirizzi per i primi adempimenti

Istruzioni tecniche, linee guida,
note e modulistica

19

maggio 2019



A cura di:

Stefania Dota – Vice Segretario Generale, **Maria Rosaria Di Cecca** – Responsabile Ufficio Affari istituzionali

con la collaborazione di **Riccardo Narducci** – Studio Narducci

INDICE

Premessa	4
1. Primi adempimenti del sindaco	4
2. Primi adempimenti del consiglio comunale	9
3. La Dirigenza: cenni	17
4. Gli uffici di supporto agli organi di direzione politica	24
5. Gli incarichi di posizione organizzativa	27
6. Il Segretario comunale	30
7. Il Direttore generale	31
APPENDICE	33
Status degli amministratori locali: cenni	33
MODULISTICA	43
A. Convalida elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali.....	43
B. Decreto di nomina degli Assessori comunali	45
C. Dichiarazione di insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità	47
D. Dichiarazione pubblicità situazione patrimoniale.....	48
E. Provvedimento di nomina del Direttore generale (nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti).....	51
F. Conferimento al Segretario comunale delle funzioni di Direttore generale (nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti)	53
G. Provvedimento di attribuzione di incarico dirigenziale relativo al Settore/Servizio	54
H. Decreto di nomina di titolare di posizione organizzativa dell'Area/Servizio .	56
I. Nomina e designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.....	58
L. Segretario comunale	63

PREMESSA

La consapevolezza della complessità delle funzioni e degli adempimenti che attendono i Sindaci e gli amministratori locali appena eletti, ha spinto l'ANCI a dedicare un Quaderno Operativo proprio a questi temi, come ulteriore prova dello spirito di vicinanza e servizio verso i Comuni che rappresenta.

Trattasi di un Manuale di facile e pronta consultazione, con richiami alla più recenti novità normative e giurisprudenziali per gli argomenti più importanti e sensibili quali gli incarichi dirigenziali, le posizioni organizzative, il personale di staff, la convalida o la surroga dei consiglieri eletti, l'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale.

Il Manuale, come ogni Quaderno Operativo di ANCI, è arricchito da modelli, schemi di provvedimenti e deliberazioni relativi ai primi adempimenti e attività amministrative, specificandone scadenze temporali e fornendo indirizzi operativi.

1. PRIMI ADEMPIMENTI DEL SINDACO

- 1.1 **Entro 3 giorni** dalla proclamazione degli eletti¹, **il Sindaco pubblica i risultati delle elezioni** all'Albo pretorio del Comune e li notifica agli eletti.
- 1.2 **Entro 10 giorni** dalla proclamazione, **il Sindaco convoca la prima seduta del Consiglio Comunale.**
- 1.3 **Il Sindaco nomina i componenti della Giunta**, tra cui un vicesindaco², nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi (art. 46, Tuel).
Nelle giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico (art. 1, c. 137, legge n. 56/2014).

¹ L'art. 38, Tuel dispone che i consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surroga, appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione. La proclamazione avviene a seguito dello scrutinio delle schede elettorali. Con la proclamazione degli eletti, cessano dalla carica i consiglieri uscenti, il Sindaco uscente e la Giunta nominata dallo stesso.

² Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco di cui all'art. 53, Tuel o di sospensione dello stesso dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 59, Tuel.

1.3.1 Composizione della Giunta

La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori stabilito dallo Statuto in misura non superiore ad un terzo del numero dei consiglieri compreso il Sindaco (art. 47, Tuel).

Il numero dei componenti la Giunta non può essere superiore a 12 unità ed è così ripartito:

Comuni Classe abitanti	Assessori comunali numero massimo
Oltre 1.000.000	12
Oltre 500.000	11
Oltre 250.000	10
Oltre 100.000 o cap. prov.	9
Oltre 30.000	7
Oltre 10.000	5
Oltre 5.000	4
Oltre 3.000	3
Fino a 3.000	2

➤ **Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti**

Nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il Sindaco può nominare assessori i Consiglieri Comunali dallo stesso prescelti e, se lo statuto lo prevede, anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità con la carica di Consigliere Comunale.

In tali enti non esiste incompatibilità tra la carica di Consigliere Comunale e di assessore nella rispettiva Giunta, pertanto il componente del consiglio eletto assessore conserva la carica di Consigliere Comunale (artt. 47 e 64, Tuel).

Qualora, tuttavia, il consigliere nominato assessore intenda egualmente rinunciare alla carica di membro dell'organo rappresentativo, deve dimettersi formalmente secondo le norme di cui all'art. 38, c. 8, Tuel. In tali casi si applica l'ordinario procedimento di surroga, disciplinato dal medesimo articolo 38 e dal successivo art. 45, c. 1, Tuel.

➤ **Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti**

Nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti gli assessori sono nominati dal sindaco, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i

cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

In tali amministrazioni, il consigliere che assume la carica di assessore cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti, come stabilito dall'art. 64, c. 2, Tuel.

1.3.2 Cause ostative alla nomina ed incompatibilità

L'art. 47, commi 3 e 4, del Tuel, stabilisce che gli assessori nominati dal Sindaco al di fuori dei componenti del consiglio, devono essere in possesso dei requisiti di candidabilità, conferibilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.

Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del Sindaco non possono far parte della rispettiva Giunta né possono essere nominati rappresentanti del Comune (art. 64, c.4, Tuel).

La carica di assessore di un Comune con oltre 15.000 abitanti è incompatibile con quella di consigliere dello stesso Comune; l'assunzione della carica di assessore comporta la cessazione da quella di consigliere.

Le cariche di Consigliere Comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di Consigliere Comunale di altro Comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro Comune.

La carica di Consigliere Comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro Comune.

La carica di assessore di un Comune compreso nel territorio della regione è incompatibile con quella di consigliere regionale (art. 65, Tuel).

Si segnala che, oltre alle cause di incompatibilità e inconfiribilità previste dal Tuel, occorre verificare prima della nomina degli assessori, anche le cause di incompatibilità e inconfiribilità previste dal de. Lgs. n. 39/2013 (v. schema di dichiarazione "D" alla pag. 48).

1.3.3. Divieti ed esclusioni conseguenti alla nomina

Agli assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposte al controllo od alla vigilanza del Comune.

I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del Comune dagli stessi amministrato (art. 78, Tuel).

- 1.4 **Entro 45 giorni** dalla proclamazione, **il Sindaco provvede**, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina, **alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso aziende, enti, istituzioni** (art. 50, c. 8, Tuel). Tali nomine e designazioni devono considerarsi di carattere fiduciario e devono essere precedute dalla verifica dell'esistenza di cause ostative all'assunzione degli incarichi.
- 1.5 **Entro 120 giorni** dall'avvenuto insediamento - **ma non prima di 60 giorni - il Sindaco può nominare un nuovo segretario comunale.** Scaduto tale termine, il segretario in carica nominato dal precedente Sindaco risulta confermato.
- 1.6 **Il Sindaco provvede alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, alla attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali** e di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Tuel, dallo statuto e dal regolamento (art. 50, c. 10, Tuel).
Si ricorda, inoltre, che il Sindaco ha la responsabilità amministrativa di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. (art. 50, c. 2, Tuel). In tal modo, egli esercita il ruolo di "capo dell'amministrazione comunale" che gli è stato attribuito dalla comunità che lo ha eletto.
- 1.7 **Entro 90 giorni dalla proclamazione, il Sindaco sottoscrive la relazione di inizio mandato**, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dell'ente. Sulla base delle risultanze di tale relazione il Sindaco nel caso in cui ve ne siano i presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario. (art. 4bis, d. lgs. n. 149/2011).
- 1.8 **Il Sindaco procede**, alla presenza dell'amministrazione uscente, del segretario comunale, del responsabile del servizio finanziario e dei membri dell'organo di revisione dell'ente, **alle operazioni di verifica straordinaria di cassa**, secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità dell'Ente (art. 224, Tuel).
La verifica straordinaria di cassa consiste nella verifica della gestione del servizio di

tesoreria e di quello degli altri agenti contabili e si articola in tre momenti fondamentali: verifica e raccordo interno del conto di diritto dell'ente; verifica e raccordo con il conto di fatto del tesoriere; verifica e raccordo del conto del tesoriere con il conto della Banca d'Italia per le transazioni/partite giornaliere non compensate degli ultimi 3 giorni lavorativi.

2. PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

2.1. La convocazione

Entro il termine perentorio di **10 giorni dalla proclamazione** degli eletti, **deve essere convocata la prima seduta del Consiglio comunale**, che **deve tenersi entro** il termine di **10 giorni dalla convocazione** (art. 40, Tuel).

Giurisprudenza

È stato ritenuto (Consiglio di Stato, V, sent. n. 640/2006 e n. 6476/2005) che il termine di dieci giorni per la prima seduta del consiglio comunale dopo la sua elezione non sia perentorio ma solo acceleratorio, per effettuare prontamente i primi adempimenti del consiglio comunale, affinché lo stesso possa entrare quanto prima nel pieno delle sue funzioni.

2.2. Chi convoca e presiede la prima seduta

- **Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti**

La prima seduta è convocata e presieduta dal Sindaco fino all'elezione del presidente del consiglio (art. 40, Tuel), figura che in questi Comuni è facoltativa ma può essere prevista comunque dallo Statuto comunale (art. 39, Tuel).

- **Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**

La prima seduta è convocata dal Sindaco e presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione del presidente del consiglio.

Tale figura è resa obbligatoria dalla legge, che riserva allo statuto solo la facoltà di prevedere il vicepresidente con funzioni vicarie. In mancanza di tale previsione, le funzioni vicarie sono esercitate dal consigliere anziano (artt. 39, c. 1, e 40, c. 2, Tuel).

È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale (cifra di lista aumentata dei voti di preferenza) con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri.

Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui all'art.40, c.2, Tuel, occupa il posto immediatamente successivo.

La seduta prosegue quindi sotto la presidenza del presidente del consiglio (art. 40, Tuel).

2.3. Ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale

La prima seduta del Consiglio Comunale deve esaminare i seguenti argomenti:

1. Adozione della delibera di convalida degli eletti (art. 41, Tuel)

Il consiglio esamina la condizione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e procede alla loro convalida.

Il consiglio comunale, dunque, verifica la sussistenza delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità dei propri componenti secondo le norme del Capo II, Titolo III del Tuel. Assumono rilievo i seguenti aspetti:

- a) candidabilità: art. 56, Tuel, artt. 10 e 11, D.Lgs. n. 235/2012;
- b) eleggibilità: artt. 55, 60 e 61 Tuel;
- c) compatibilità: artt. 57, 61 c. 2, 62, 63, 64, 65, 66 Tuel;
- d) conferibilità: art. 20, D.Lgs. n. 39/2013.

L'art. 67, Tuel stabilisce le condizioni esimenti le cause di ineleggibilità o incompatibilità. In presenza di una causa di ineleggibilità o incompatibilità, si applica il procedimento dettato dall'art. 69, Tuel, con gli effetti previsti dall'art. 68, Tuel.

La convalida, con la quale il consiglio verifica e dichiara la validità dell'elezione, riguarda anche il sindaco, in quanto membro del consiglio a tutti gli effetti, compresa la determinazione del quorum (v. il successivo paragrafo 2.4). Nell'eventualità che il Sindaco non risulti convalidabile, viene a determinarsi la necessità del rinnovo della consultazione elettorale, stante il rapporto inscindibile che la legge instaura tra il Sindaco ed il consiglio.

Giurisprudenza

I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione e da tale momento sono nella pienezza dei loro poteri. L'accertamento di una causa di ineleggibilità o incompatibilità si pone come condizione risolutiva e non sospensiva. La dichiarazione di ineleggibilità può avere effetto retroattivo, ma non per questo sono invalidi gli atti compiuti nel frattempo; si deve infatti applicare il principio del "funzionario di fatto" per il quale, in linea di massima, gli atti compiuti restano validi, a meno che non siano stati impugnati nelle forme e nei termini dovuti facendo valere proprio il vizio del difetto di titolo di chi ha agito come funzionario (Cons. Stato, sez. III, 19 dicembre 2012, n. 6534).

Nel caso in cui un candidato risulti eletto contemporaneamente Consigliere in due Comuni, lo stesso deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Qualora non esprima alcuna opzione rimane eletto nel Consiglio del Comune in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti, mentre nell'altro consiglio si procede alla surroga (art. 57, Tuel).

Lo stesso obbligo di opzione vale per il Consigliere Comunale che si sia candidato anche a Consigliere Circostrizionale nei Comuni dove le stesse siano istituite.

Si riporta di seguito la tabella recante l'attribuzione dei consiglieri in base alla fascia demografica dei Comuni.

Comuni per fasce demografiche	Numero di Consiglieri Comunali
Fino a 3.000 abitanti	10
Da 3.001 a 10.000 abitanti	12
Da 10.001 a 30.000 abitanti	16
Da 30.001 a 100.000 abitanti - non capoluogo provincia	24
Da 100.001 a 250.000 o capoluogo provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti	32
Da 250.001 a 500.000 abitanti	36
Da 500.001 a 1.000.000 abitanti	40
Oltre 1.000.000 di abitanti	48

2. Surroga dei consiglieri (art. 45, Tuel)

Il consiglio esamina la condizione degli eletti che sono stati dichiarati ineleggibili o incandidabili o che hanno optato per altro ufficio e procede, qualora possibile, all'immediata surroga dei consiglieri dimissionari o la cui elezione non è stata convalidata.

La deliberazione di surroga di un Consigliere Comunale dimissionario ha natura di atto obbligatorio e vincolante e non può essere rimesso a valutazioni politiche in quanto la finalità di tale atto è riportare il consiglio alla sua interezza³.

Alla prima seduta del consiglio possono legittimamente partecipare solo coloro che sono stati validamente proclamati eletti e non coloro che subentrano per surroga.

Giurisprudenza

Il termine di dieci giorni previsto articolo 38, comma 8 del T.U.E.L. per la surrogazione dei Consiglieri dimissionari non ha natura perentoria non essendo ricollegato alla sua inosservanza alcun effetto sanzionatorio. Quanto precede non significa che l'adozione dell'atto in questione perda la sua natura obbligatoria per divenire atto facoltativo considerato che la surroga in questione rappresenta comunque un adempimento prioritario tanto che dal mancato rispetto del termine o dalla mancanza di tale adempimento può discendere unicamente l'attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti dell'inadempiente. (TAR Abruzzo – L'Aquila, 30 luglio 2005, n. 667)

L'obbligo imposto in sede di prima convocazione del consiglio comunale (e provinciale) dall'art. 41 D.Lgs. n. 267/2000 di "esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II Titolo III" vale a dirimere ogni incertezza sulla circostanza che alla prima seduta possano validamente

³ Si veda, a tal proposito, il parere 3 luglio 2018, Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

partecipare solo coloro che sono risultati validamente eletti all'esito dello scrutinio e non già - seppure in via di surroga - coloro che non abbiano conseguito le preferenze richieste per entrare a comporre l'organo consiliare. (Consiglio di Stato - V Sezione, 3 febbraio 2005, n. 279).

3. Prestazione del giuramento del Sindaco (art. 50, c. 11 Tuel)

Il Sindaco presta davanti al consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Tale adempimento non può essere modificato né nella forma né nella modalità di svolgimento e ne viene data risultanza nel verbale dell'adunanza consiliare.

Giurisprudenza

Il Consiglio di Stato (sez. V, 31/7/2006, n. 4694) ha precisato che nell'impostazione della vigente normativa il sindaco entra nella pienezza delle sue funzioni al momento della investitura a seguito della proclamazione, diversamente dai consiglieri comunali. Pertanto, il giuramento non è più condizione per l'assunzione delle funzioni.

4. Comunicazione dei nominativi dei componenti la Giunta (art. 46, Tuel)

Il Sindaco comunica al consiglio la composizione della Giunta Comunale e, nei termini fissati dallo Statuto, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Si rileva che non è prevista espressamente l'adozione di una deliberazione in merito, ma solo la redazione del verbale con le comunicazioni e gli interventi.

Giurisprudenza

Pur non essendo previsto un atto apposito, non si esclude che le linee programmatiche possano essere "partecipate" con delibere quali tipici provvedimenti con cui gli organi collegiali manifestano la propria volontà. Si veda, al riguardo, in particolare, l'art. 42, c.3 Tuel, nonché la sentenza n. 1885 del 19/11/2011 con la quale il TAR della Campania, Salerno, non esclude la "delibera" quale forma di approvazione delle linee programmatiche del Sindaco (Ministero dell'Interno, Dipartimento Affari interni e territoriali, parere 1° agosto 2017).

5. Elezione della commissione elettorale comunale (art. 41, c. 2 Tuel)

Il consiglio nomina, tra i propri membri, i componenti della commissione elettorale comunale. La commissione è composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni cui sono assegnati fino a 48 consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri Comuni.

Il Sindaco non partecipa alla votazione del Consiglio per l'elezione della commissione, essendo membro di diritto.

La commissione provvede alla tenuta e revisione dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale. La stessa, inoltre, provvede alla nomina degli scrutatori tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione.

Il procedimento di nomina della commissione è regolato dagli articoli 12 e seguenti del D.P.R. n. 223/1967.

In tema di commissioni, si ricorda che l'art. 38, c. 6, Tuel stabilisce che, quando lo preveda lo statuto, il consiglio si avvale di commissioni consiliari costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, demandando al regolamento la determinazione dei poteri delle commissioni e la disciplina dell'organizzazione e delle forme di pubblicità dei lavori delle stesse.

2.4. Quorum per la validità della seduta

L'art. 38, c. 2, Tuel stabilisce che il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. È allo stesso che occorre dunque riferirsi per tali aspetti nonché per il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba risultare la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco.

Giurisprudenza

In ordine alla tematica riferita alla computabilità del sindaco ai fini della definizione del quorum strutturale delle adunanze consiliari, non si riscontrano univoci orientamenti giurisprudenziali (cfr. T.A.R. Puglia sent.1301/2004, T.A.R. Lazio, sez. II ter, sentenza n. 497/2011, T.A.R. Lombardia sentenza n.1604/2011, TAR Lombardia, ordinanza n. 130 del 29.01.2015).

Al riguardo, il Ministero dell'Interno, ha precisato che "nelle ipotesi in cui l'ordinamento non ha inteso computare il sindaco, o il presidente della provincia, nel quorum richiesto per la validità di una seduta, lo ha indicato espressamente usando la formula "senza computare a tal fine il sindaco ed il presidente della provincia". Tale espressione è contenuta, in particolare, nell'art. art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 ed è valida solo per la invalidabilità della soglia di un terzo.

Pertanto, mancando nel regolamento comunale l'esclusione esplicita del sindaco, si ritiene che lo stesso debba essere incluso nel computo ai fini della verifica del quorum strutturale. (Ministero dell'Interno, Dipartimento Affari interni e territoriali, parere 26 ottobre 2016).

2.5. Quorum per l'approvazione delle delibere

Ogni deliberazione del consiglio s'intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.

È principio generale del procedimento di adozione delle delibere da parte di organi collegiali la regola secondo cui, quando la legge non richiede una maggioranza qualificata, una proposta si considera approvata se hanno votato a favore la metà più uno dei votanti, calcolando nel numero dei votanti anche coloro che abbiano espresso voti non validi o schede bianche.

La decisione è presa a maggioranza dei votanti perché altrimenti non sarebbero individuabili i requisiti minimi necessari per la formazione della volontà collegiale; le eventuali astensioni produrrebbero gli stessi effetti del voto contrario.

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

2.6. Obblighi di pubblicità e trasparenza degli amministratori locali

Gli obblighi di pubblicità e trasparenza sono previsti dalle seguenti norme:

- *art. 13, c. 1, lett. a), D. Lgs. n. 33/2013 (norma di carattere generale)*

Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento tra cui i dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze.

- *art. 14, c. 1, lett. a) - e), D. Lgs. n. 33/2013*

Gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni relativi ai titolari di incarichi politici:

- a) atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) curriculum;
- c) compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

- *art. 14, c. 1, lett. f), D. Lgs. n. 33/2013*

La disposizione prevede l'obbligo di presentare dichiarazione di cui all'art. 2 della legge n. 441/1982, concernente:

a) i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi;

c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegati le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

- *art. 14, c. 1, lett. f), D. Lgs. n. 33/2013*

La disposizione prevede l'obbligo di presentare dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4, legge n. 441/1982, concernenti:

a) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale (art. 2, c. 1, legge n. 441/1982), intervenute nell'anno precedente, e copia della dichiarazione dei redditi;

b) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al precedente p. 1), intervenute dopo l'ultima attestazione, entro i tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche.

Gli adempimenti relativi al p. 4, sopra indicati, sono riferiti al soggetto interessato, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.

- *art. 14, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013*

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi a tutti i punti precedenti entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.

- *D. Lgs. n. 39/2013*

All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità.

Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità.

Le dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità sono pubblicate nel sito del Comune che ha conferito l'incarico.

La dichiarazione di inconfiribilità è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

Si veda al riguardo il precedente paragrafo 2.3.

3. LA DIRIGENZA: CENNI

3.1. Normativa di riferimento

La materia è disciplinata dalle seguenti norme:

- artt. 50, c. 10, 107, 109 e 110 Tuel;
- art. 22 CCNL 10.4.1996 e s.m., comparto Area II: «Gli enti attribuiscono ad ogni dirigente uno degli incarichi istituiti secondo la disciplina dell'ordinamento vigente...»;
- art. 19, D.Lgs. n. 165/2001.

Le pubbliche amministrazioni definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive, ispirando la loro organizzazione ai criteri previsti dall'art. 2, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001.

Le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti (art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001).

3.2. Funzioni e responsabilità dei dirigenti

Le funzioni e responsabilità dei dirigenti sono indicate dall'art. 107, Tuel, fra le quali, per i fini qui in esame, hanno particolare rilievo le seguenti:

- spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- spettano ai dirigenti, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli artt. 97 e 108;

- sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
 - a. la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b. la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c. la stipulazione dei contratti;
 - d. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e. gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f. i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie (e le procedure corrispondenti previste dalle norme vigenti);
 - g. tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
 - h. le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i. gli atti ad essi attribuiti dallo statuto, dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;
- le attribuzioni dei dirigenti possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative;
- le disposizioni del testo unico che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si interpretano nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'art. 50, comma 3 (competenze del Sindaco e del presidente della provincia) e dall'art. 54 (competenze del Sindaco nei servizi di competenza statale);
- i dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e della efficienza e dei risultati della gestione.

3.3. Il procedimento di attribuzione dell'incarico dirigenziale

Ai fini del conferimento dell'incarico occorre tenere conto:

a) del principio generale per il quale *“all’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti... si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni...”* (art. 88, Tuel);

b) dell’espresso rinvio operato dal CCNL allo stesso D.Lgs. n. 165 ed in particolare all’art. 19.

In particolare, si rappresenta che per costante giurisprudenza, l’art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 trova applicazione anche per gli enti locali (ex multis Corte conti, sez. giurisdizionale Lombardia, sent. n. 67/2016. In tal senso si veda anche Cassazione, sez. Lav., sent. n. 5516/2015, p. 10).

Ciò comporta che, ai fini dei criteri per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale, si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata:

- ✓ delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente;
- ✓ dei risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione;
- ✓ delle specifiche competenze organizzative possedute.

Il comma 1-bis dell’art. 19 del decreto n. 165/2001 individua i criteri di trasparenza richiesti per il conferimento dell’incarico e consistenti nell’informazione del numero e della tipologia dei posti disponibili e dei criteri di scelta. L’amministrazione acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

Come precisa la Corte dei conti, il conferimento di incarichi dirigenziali non può prescindere dall’effettuazione delle procedure concorsuali, come regolamentate dalle amministrazioni conferenti con la conseguenza che sono illegittimi gli incarichi dirigenziali attribuiti senza il rispetto delle forme regolamentari di pubblicità dei posti vacanti e in assenza delle procedure valutative (sez. centr. controllo leg. n. 3/2013).

3.4. Il provvedimento di attribuzione dell’incarico

Il comma 2 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che con il provvedimento di conferimento dell’incarico, sono individuati:

- ✓ l’oggetto dell’incarico;
- ✓ gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto;
- ✓ la durata dell’incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati.

3.5. La durata dell'incarico dirigenziale

L'art. 19, D.Lgs. n. 165/2001 prevede che la durata dell'incarico dirigenziale non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni, diversamente da quanto prevede il CCNL dell'Area II che fissa la durata minima in due anni (art. 22 CCNL 10.4.1996 e s.m.).

Si segnala in proposito il TAR Puglia (sez. III, Lecce, ordinanza n. 14/2019), per il quale la disciplina statale integra quella degli enti locali con la predeterminazione della durata minima dell'incarico che deve essere triennale.

3.6. Cessazione dell'incarico dirigenziale

A termini dell'art. 22 CCNL 10.4.1996 e s.m. *“la revoca anticipata dell'incarico rispetto alla scadenza può avvenire solo per motivate ragioni organizzative e produttive...”*, ovvero per effetto del procedimento di valutazione negativa per mancato raggiungimento degli obiettivi (art. 21, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001).

Inoltre, l'art. 3 del CCNL 22.2.2010 prevede l'ipotesi del “recesso per responsabilità dirigenziale” correlata alle condizioni ivi indicate. In proposito, la “responsabilità particolarmente grave”, che costituisce giusta causa di recesso, è correlata *“al mancato raggiungimento di obiettivi particolarmente rilevanti per il conseguimento dei fini istituzionali dell'ente previamente individuati con tale caratteristica...”*. Da ciò l'esigenza che l'ente specifichi espressamente quali obiettivi dei documenti di programmazione o quali contenuti delle direttive generali devono considerarsi “rilevanti” (Aran AII-77).

3.7. Incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi dirigenziali

Ai dirigenti si applica la disciplina generale delle incompatibilità dei dipendenti pubblici (dettata dagli artt. 60 e seguenti del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), richiamato dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 che disciplina le altre ipotesi di incompatibilità e cumulo di impieghi dei dipendenti pubblici.

Sono inoltre applicabili le norme in materia di incompatibilità dettate dal D.Lgs. n. 39/2013, con particolare riferimento agli artt. 11, 12 e 13.

Le norme relative alla inconfiribilità degli incarichi dirigenziali sono:

- art. 3, c. 1, D.Lgs. 39/2013;
- art. 4, D.Lgs. 39/2013;
- art. 7, c. 2, D.Lgs. 39/2013.

Ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. n. 39/2013, all'atto del conferimento dell'incarico, l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità previste dallo stesso decreto 39.

Nel corso dell'incarico, l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità.

È inoltre previsto dall'art. 13, c. 3, DPR n. 62/2013, che il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

3.8 Gli incarichi a contratto (art. 110 Tuel)

L'articolo 110 del Tuel, in un'ottica di accrescimento a livello di efficienza e di efficacia dei servizi, consente l'acquisizione di professionalità esterne all'ente attraverso contratti a tempo determinato, a copertura di posti in dotazione organica (comma 1) o fuori dotazione organica (comma 2).

Il D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, è intervenuto in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a termine negli enti locali, sostituendo il comma 1 dell'art. 110 e, contestualmente, sostituendo il comma 6-*quater* dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001. Le nuove norme incrementano il limite della quota dei posti di qualifica dirigenziale attribuibili mediante contratti a tempo determinato, portandolo al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica. Tale limite percentuale, dovrà, naturalmente, essere disciplinato dal Regolamento dell'ente, che dovrà articolare tale limite in relazione alle proprie caratteristiche e peculiarità.

In relazione all'aspetto economico-finanziario, si rileva che, a seguito dell'orientamento espresso dalla **Corte dei conti, Sezione Autonomie, nella deliberazione n.14/2016**, grazie all'azione dell'ANCI, è stata apportata una importante modifica in tema di computabilità degli incarichi dirigenziali nel tetto di spesa stabilito dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010. Il d.l. n. 113/2016 convertito dalla L. n. 160/2016, infatti, ha espressamente previsto che *“Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente*

comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

Occorre ricordare, inoltre, che l'ordinamento ha recepito un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui è indispensabile la previsione espressa della selezione pubblica quale modalità di reclutamento del personale dirigenziale a termine (cfr, tra gli altri, **T.A.R. Lazio, sez. I-ter, sent. n. 7418 del 21.9.2011**).

Tale procedura tuttavia non ha natura di concorso pubblico come affermato da giurisprudenza costante. (**Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1549/2017**)

Relativamente ai requisiti dei soggetti cui è possibile conferire l'incarico, le amministrazioni devono tenere conto di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale i soggetti devono essere dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale (v. il precedente paragrafo 3.3).

Tali requisiti, inoltre, devono essere considerati unitamente a quello non espressamente richiesto dalle norme, ma comunque ad esse sottostante, del diploma di laurea. A tal proposito, il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, come modificato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, ha integrato l'art. 19, c. 6, del D.Lgs. n. 165/2001, specificando che la formazione universitaria richiesta per i dirigenti da assumere a tempo determinato non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

È opportuno ricordare, infine, che la carenza del diploma di laurea ha dato luogo a pronunce di responsabilità per danno erariale in conseguenza della nomina illegittima, quantificabile in misura pari all'indennità d'incarico dirigenziale percepita dal dipendente (**C.d.C., Sez. Giurisd. Toscana, sent. n. 175/2011 e Sez. Giurisd. Basilicata, sent. n. 3/2008**).

Giurisprudenza

Relativamente alla procedura per la selezione dei dirigenti ex articolo 110, la Corte Costituzionale ha più volte ricordato la natura straordinaria di questa modalità di reclutamento (v. Corte Cost. n. 9/2010) rispetto al principio ex art. 97, comma 3, Cost., del pubblico concorso affermando che l'area delle eccezioni al concorso deve essere delimitata in modo rigoroso (sent. n. 215/2009 e sent. n. 363/2006); più precisamente, che le deroghe sono da ritenere legittime solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (sent. n. 81/2006), dovendo essere funzionali alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione (sent. n. 293/2009).

La procedura in questione non ha le caratteristiche del concorso pubblico in quanto non consta in una “selezione comparativa di candidati svolta sulla base dei titoli o prove di finalizzate a saggiarne il grado di preparazione e capacità, da valutare ... attraverso criteri predeterminati, attraverso una valutazione poi espressa in una graduatoria finale recante i giudizi attribuiti a tutti i concorrenti ammessi”. La procedura selettiva in discussione è invece finalizzata ad “accertare tra coloro che hanno presentato domanda quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall’esterno dell’incarico dirigenziale”. (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16 marzo – 4 aprile 2017, n. 1549

4. GLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA (ART. 90 TUEL)

L'art. 90 del Tuel dispone che il Regolamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

In riferimento alla configurazione giuridica del rapporto instaurato con i soggetti che fanno parte dell'ufficio di staff, la norma specifica che *“al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali”*. Il terzo comma aggiunge: *“con provvedimento motivato della giunta ... il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale”*.

La giurisprudenza contabile ha più volte affrontato le problematiche connesse alla configurazione del rapporto di lavoro in applicazione dell'art. 90, evidenziando in particolare tre aspetti:

- necessità del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato;
- preclusione dello svolgimento di compiti di gestione;
- conseguente non configurabilità dell'inquadramento ex art. 110 Tuel.

Sul primo punto i giudici contabili hanno chiarito che *“l'assunzione dei collaboratori esterni da assegnare agli uffici c.d. di staff degli EELL debba avvenire con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e conseguente applicazione del contratto nazionale di lavoro del personale degli enti locali”*, escludendo che *“si possa far luogo all'assunzione mediante contratti di lavoro autonomo, nel chiaro intento di evitare che la disciplina giuridico-economica del rapporto sia dettata in contrasto con le previsioni del CCNL, per quel che riguarda, principalmente, l'entità della retribuzione”* (**Corte dei conti, Sez. Giurisd. Puglia, n. 241/07**). Tale orientamento è stato ribadito dalla **Corte dei Conti Lombardia** che, con Delibera 1118/2009/PAR, ha affermato: *“in relazione alle finalità previste dall'art. 90 TUEL gli enti locali concludono contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, caratterizzati da alcune peculiarità conseguenti alla natura del rapporto”*.

Per quanto riguarda la preclusione allo svolgimento di attività gestionali per il personale assunto con contratto ex art. 90 TUEL, tale principio è stato più volte richiamato dalla giurisprudenza contabile (**ex multis Sezione Prima Giurisdizionale Centrale della Corte dei conti nella Sentenza n. 785/2012/A**): *“l'incarico ex articolo 90 non può negli effetti andare a sovrapporsi a competenze gestionali ed istituzionali dell'ente. Se così il legislatore*

avesse voluto, si sarebbe espresso in maniera completamente diversa e non avrebbe affatto fatto riferimento alle funzioni di indirizzo e controllo dell'autorità politica”).

In merito alla terza questione “*l’inquadramento con contratto dirigenziale, ex art. 110 TUEL, del predetto personale di staff contrasta con la configurazione degli uffici istituiti ai sensi dell’art. 90 TUEL. Questi ultimi, infatti, possono svolgere esclusivamente funzioni di supporto all’attività di indirizzo e di controllo, alle dirette dipendenze dell’organo politico, al fine di evitare qualunque sovrapposizione con le funzioni gestionali ed istituzionali, che devono invece dipendere dal vertice della struttura organizzativa dell’Ente” (Sez. Contr. Lombardia, Parere n. 43/2007; Sez. Contr. Piemonte, Parere n. 312/2013).*

In tale contesto è intervenuto l’articolo 11, comma 4, del D.L. 90/2014 che ha introdotto un nuovo comma 3bis all’art. 90 Tuel e segnatamente: “*Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale”.*

L’intervento modificativo della norma in questione, pur ponendosi in linea con il consolidato e richiamato orientamento giurisprudenziale, modifica ed innova il relativo istituto.

Viene ribadito il divieto per i componenti degli uffici di supporto all’attività politica di svolgere attività di carattere gestionale, ossia tutti quei compiti di gestione attiva in cui si concretizza l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico e che comportano anche l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.

La nuova formulazione dell’art. 90 specifica che l’eventuale parametrizzazione del trattamento economico del personale assunto negli uffici di staff a quello dirigenziale non comporta la possibilità di svolgere funzioni gestionali. Sotto questo profilo la lettera della norma svincola la natura delle attività svolte (che non possono in ogni caso consistere in quelle di amministrazione attiva, proprie dei dirigenti) rispetto al trattamento retributivo (che potrebbe essere rapportato a quello dirigenziale).

Come evidenziato, la norma prevede la possibilità di derogare ai requisiti di accesso alla qualifica, fermo restando che l’Ente è tenuto comunque a garantire il rispetto dei canoni di ragionevolezza e di buon andamento dell’azione amministrativa; occorre pertanto che il personale in oggetto sia in possesso di adeguata professionalità, dell’esperienza e dei requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni tipiche e proprie dell’attività di supporto all’organo politico per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.

L'adeguata professionalità dovrà essere valutata in relazione alle specifiche caratteristiche del ruolo, tenendo conto della complessità delle funzioni da svolgere e delle competenze necessarie per ricoprire l'incarico. La determinazione del trattamento economico è connessa con tali caratteristiche e pertanto è determinata in relazione a diversi fattori tra cui: la dimensione e la complessità dell'Ente, le competenze professionali richieste in relazione alle caratteristiche e alla complessità dell'incarico, la temporaneità dell'incarico e tale previsione può a titolo esemplificativo applicarsi in relazione a incarichi quali quello di Capo di Gabinetto, Responsabile della Comunicazione.

Per quanto riguarda i profili contrattuali, secondo quanto disposto dall'art. 90 Tuel, al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il CCNL del personale degli Enti locali. In relazione agli incarichi di particolare complessità, la nuova formulazione dell'articolo in commento espressamente prevede che nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico può essere rapportato a quello dirigenziale che è costituito dalla retribuzione tabellare e dalla retribuzione di posizione, nonché da una componente accessoria costituita dalla retribuzione di risultato.

Su questo punto la Relazione Tecnica di accompagnamento al D.L. 90/2014, chiarisce che *“il riferimento all'inquadramento dirigenziale, ove consentito nel regolamento degli uffici e dei servizi anche in deroga ai requisiti di accesso alla qualifica, ... è da intendere in termini di mera parametrizzazione retributiva, anche allo scopo di contenere la discrezionalità dell'ente”*.

In coerenza con tali indicazioni si ritiene utile evidenziare come la disposizione in commento stabilisce al comma 3 che il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un emolumento unico, comprensivo, tra gli altri, dei compensi per “la qualità della prestazione individuale”. Pertanto, ai fini della complessiva determinazione del trattamento economico del personale assunto per le attività di supporto all'organo politico, che può essere rapportato a quello di livello dirigenziale in relazione alle caratteristiche dell'incarico da ricoprire, il riconoscimento e la quantificazione dell'emolumento unico, ulteriore ed aggiuntivo rispetto al compenso base, sono adottati con provvedimento motivato della Giunta Comunale, in ossequio al principio di congruità rispetto alle prestazioni richieste.

5. GLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

5.1. Normativa di riferimento

La materia è disciplinata da:

- artt. 107 e 109, c. 2, Tuel;
- artt. 13 e ss. CCNL 21.5.2018;

L'articolo 13 del CCNL del Comparto delle Funzioni locali del 21/5/2018 istituisce l'Area delle posizioni organizzative, cioè posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

- a) lo svolgimento di **funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità**, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- b) lo svolgimento di **attività con contenuti di alta professionalità** comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

Sono quindi venute meno le posizioni organizzative istituite per svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza (lett. c) dell'art. 8 del CCNL 31/3/1999).

La revisione delle tipologie di posizione organizzativa (con il sistema di graduazione degli incarichi e delle funzioni) è rivolta a valorizzare *“l'effettivo esercizio di responsabilità sia di carattere professionale che gestionale, anche con obiettivi di presidio di nuove aree di complessità tecnica e/o organizzativa non riservate alla funzione dirigenziale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili allo scopo”* (Atto di indirizzo per il rinnovo del CCNL del comparto delle Funzioni locali – triennio 2016/2018).

I Comuni italiani sono quindi stati chiamati ad adeguare la propria disciplina regolamentare in merito alle modalità di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, al fine di recepire le novità introdotte dal nuovo CCNL.

Per supportare questa importante fase di passaggio, l'ANCI ha messo a disposizione dei Comuni il Quaderno operativo n. 18: “Regolamento sugli incarichi di posizione organizzativa. Aggiornamento al CCNL 21/5/2018. Criteri generali di conferimento e Sistema di graduazione della retribuzione di posizione”.

Il documento è consultabile e scaricabile gratuitamente al seguente link:
<http://www.anci.it/wp-content/uploads/quaderno-operativo-Anci-sul-regolamento-posizioni-organizzative.pdf>

Secondo le nuove disposizioni di contratto nazionale, ciascun ente stabilisce la graduazione sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa.

Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Gli elementi riferiti alle capacità/professionalità del soggetto da incaricare (quali capacità organizzativa e relazionale, attitudine al problem solving, etc.), sono invece valutati ai fini dell'individuazione dei criteri per il conferimento dell'incarico. Infatti, a termini dell'articolo 14, c. 2, CCNL: *“Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D”*.

5.2. Il procedimento di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa

Per effetto della disciplina dell'art. 40, c. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, la materia delle posizioni organizzative è demandata alla contrattazione collettiva. Pertanto, la disciplina dell'art. 109, Tuel si integra con quella del vigente CCNL che attribuisce alla dirigenza il conferimento degli incarichi di P.O. Rimane inteso che in assenza dei dirigenti gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti dal Sindaco per effetto della disposizione contenuta nell'art 109, c. 2, Tuel.

È utile precisare che è possibile conferire la titolarità di posizione organizzativa personale di categoria “C” in presenza delle seguenti condizioni dettate dal CCNL:

1. Comuni privi di posizioni di categoria D (art. 13);
2. Comuni con posti di categoria D non coperti (art. 17);
3. Comuni con presenza di personale inquadrato nella categoria D cui non è possibile attribuire l'incarico di p.o.

Nei casi di cui ai numeri 2 e 3, l'incarico è conferito con il solo fine di garantire la continuità dei servizi istituzionali e per una sola volta.

5.3. Durata dell'incarico

Il CCNL 2018, art. 14, dispone che gli incarichi sono conferiti per un periodo massimo di tre anni.

5.4. Revoca dell'incarico

Il CCNL 2018, art. 14, prevede le ipotesi di revoca, prima della scadenza, solo in presenza di intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

5.5. Attribuzione di funzioni ai componenti della Giunta nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative se necessario anche in deroga a quanto disposto dall'art. 3, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dall'art. 107, Tuel, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.

Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio (art. 53, c. 23, legge n. 388/2000, modif. dall'art. 29, c. 4, della legge n. 448/2001). Le deliberazioni adottate sono soggette agli obblighi di pubblicazione.

6. IL SEGRETARIO COMUNALE

6.1. Normativa di riferimento

La figura del Segretario comunale è prevista dall'art. 97 Tuel in cui sono indicate anche le relative funzioni.

Il Sindaco nomina il Segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'art. 98 Tuel.

Salvo quanto disposto dall'art. 100, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario.

La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato (art. 99, Tuel).

L'ordinamento attuale prevede che i Segretari comunali e provinciali siano iscritti in un apposito Albo Nazionale, per le fasce professionali IA e IB, e per le altre negli Albi regionali gestiti dalle prefetture competenti.

Il Sindaco attinge all'Albo per individuare e nominare il Segretario in possesso dei requisiti necessari per ricoprire la propria sede di segreteria.

6.2. Sedi di segreteria comunale

La suddivisione delle sedi di segreteria in base alla popolazione residente è finalizzata ad individuare la fascia professionale minima cui deve appartenere il Segretario comunale titolare della sede stessa.

La tabella seguente è esplicativa delle corrispondenze:

Classe della sede	Popolazione residente	Fascia del segretario	Albo
IV	fino a 3.000 abitanti	C	Regionale
III	da 3.001 a 10.000	B	Regionale
II	da 10.001 a 65.000	B con abilitazione	Regionale
IB	da 65.001 a 250.000	A	Nazionale
IA	oltre 250.000, capoluoghi di provincia e province	A con abilitazione	Nazionale

7. IL DIRETTORE GENERALE

7.1. Normativa di riferimento

La materia è disciplinata da:

- art. 108, Tuel;
- legge n. 191/2009, art. 2, comma 186, lett. d), modificata dal D.L. n. 2/2010, art. 1, c. 1-quater, lett. d).

In base alla legge n. 191/2009, dettata ai fini del contenimento della spesa pubblica, è stato imposto ai Comuni di procedere alla *“soppressione della figura del direttore generale, tranne che nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti”*. La norma è stata così interpretata dalla Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 593/2010: *«La norma soppressiva del direttore generale ripone la sua giustificazione nella superfluità di tale profilo professionale per i Comuni di dimensione inferiori ai centomila abitanti e nel risparmio di spesa che ne consegue sarebbe del tutto illogico ritenere che laddove sia stata soppressa la facoltà di nominare un direttore generale esterno, la disposizione finanziaria possa essere agevolmente elusa attribuendo in concreto le sue funzioni al segretario comunale già collaboratore dell'Amministrazione comunale, né costui potrà ottenere retribuzione aggiuntiva per tali funzioni»*. L'orientamento in questione è stato ripreso dalla sentenza n. 217/2018 della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Toscana.

Il comma 4 dell'art. 108 in esame prevede che *“in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario”*.

Il CCNL del contratto Segretari del 16.5.2001, art. 44, prevede che *“al segretario comunale e provinciale, a cui siano state conferite funzioni di direttore generale, ai sensi dell'art. 108 del T.U. n. 267/2000, nell'ente dove svolge le sue funzioni, viene corrisposta in aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento una specifica indennità, la cui misura è determinata dall'ente nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa”*.

7.2. Funzioni del direttore generale

La norma (art. 108, Tuel) esprime, pertanto, il principio per cui il direttore generale assolve ad una funzione di raccordo tra gli organi di governo dell'ente locale e la dirigenza, ma i compiti attribuiti dalla legge al direttore generale escludono che la sua funzione possa essere considerata politica, spettandogli il compito di dare attuazione agli indirizzi impartiti (e di perseguire gli obiettivi stabiliti) dagli organi politici di governo dell'ente sulla base delle direttive generali fissate dal sindaco. Il che esclude, appunto, che il direttore generale possa

essere considerato un “organo di governo”, tanto più che - secondo la stessa norma - il direttore generale sovrintende alla “gestione” dell’ente e, cioè, all’esercizio delle funzioni attribuite alla dirigenza (Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la regione Puglia, sent. n. 483/2017).

7.3. Il procedimento di nomina

La norma (art. 108, Tuel) prevede che il sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

La figura suddetta è da considerare “dirigenziale” in virtù delle funzioni attribuite dalla legge, quindi alla stessa è applicabile la disciplina sui requisiti di accesso alla dirigenza pubblica dettata dal D.Lgs. n. 165/2001, oltre ad essere tale nomina riconducibile a quella individuata dall’art. 110, c. 2, Tuel. Di conseguenza il soggetto incaricato deve essere in possesso di diploma di laurea e la sua individuazione va effettuata sulla base di una procedura comparativa pubblica (in proposito Corte dei conti sezione giurisdizionale per la regione Emilia-Romagna, sent. 3/2015). Rileva inoltre la Corte di conti, sez. giurisd.le Lazio, 12/11/2013, n.756, “la necessità di un’attenta valutazione delle disposizioni in materia, onde accertarsi se il provvedimento da adottare sarebbe in concreto risultato conforme alle vigenti previsioni normative ed espressione di una attenta, quanto prudente ponderazione degli interessi in gioco in termini di vantaggi e svantaggi patrimoniali”.

APPENDICE

STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI: CENNI

I permessi retribuiti

L'art. 79, Tuel, stabilisce quanto segue:

«1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo del suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.⁴

2. Abrogato.

3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi tra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.

Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti (art. 48 del T.U., integrato dall'art. 16, comma 20, del D.L. n. 138/2011).

4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi tra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province,

⁴ Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti le sedute del consiglio e delle commissioni si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti (art. 38, Tuel).

sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

6. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente».

Il successivo art. 80 regola gli oneri a carico degli enti locali per i permessi retribuiti fruiti dai lavoratori dipendenti, pubblici e privati che ricoprono le cariche di cui all'art. 79:

«1. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'art. 79. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.»

Per i consiglieri dei Comuni fino a 1.000 abitanti, che sono parti di unioni di Comuni, non si applicano, con l'eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni dell'art. 80 soprariportato (art. 16, c. 18, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in legge n. 148/2011).

In base a richiesta documentata del datore di lavoro privato o ente pubblico economico, l'ente è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto per le retribuzioni e le assicurazioni delle ore o giornate di effettiva assenza dal posto di lavoro dell'amministratore, dovuta all'esercizio della carica presso lo stesso ricoperta. Per i permessi di durata inferiore alla giornata, di cui al terzo comma dell'art. 79 del T.U., nel tempo impiegato per l'espletamento del mandato dovrà essere tenuto conto di quello necessario, se compreso nell'orario di servizio, per l'accesso alla sede dell'ente e l'eventuale rientro al luogo di lavoro.

I permessi non retribuiti

I lavoratori dipendenti eletti a cariche presso gli enti locali oltre ai permessi retribuiti di cui sopra, hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore mensili, qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato (art. 79, c. 5, Tuel).

L'aspettativa per l'esercizio del mandato elettivo

L'art. 81 Tuel stabilisce quanto segue:

«I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'art. 22, comma 1, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti, possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.

Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

I consiglieri di cui all'art. 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'art. 86.»

L'amministratore interessato può quindi richiedere il collocamento in aspettativa per l'esercizio del mandato elettivo. Ciò determina,

- per il datore di lavoro: la cessazione della retribuzione; la cessazione del versamento a suo carico degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi;

- per l'ente locale l'assunzione degli oneri di cui sopra, per le cariche elettive di cui all'art. 86⁵, Tuel, escluse quelle non comprese nel primo periodo dell'art. 81⁶;
- per l'amministratore interessato: la corresponsione dell'indennità di funzione nella misura intera. Per gli amministratori lavoratori dipendenti che non sono in aspettativa l'indennità di funzione è dimezzata; il periodo di aspettativa per mandato elettivo è considerato come servizio effettivamente prestato ai fini per i quali lo stesso assume rilievo giuridico e contrattuale; il periodo di aspettativa costituisce legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

⁵ L'art. 86 del T.U. n. 267/2000 stabilisce quanto segue:

«1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi per i sindaci, i presidenti di provincia, i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali, che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali delle città metropolitane, nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni.

2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1, l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto ministeriale sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie, in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

3. L'Amministrazione locale provvede, altresì, a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.

4. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applicano le disposizioni dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

(...)

6. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1, è consentita l'eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali entro tre anni dalla data del loro versamento».

⁶ Il primo periodo dell'art. 81 stabilisce quanto segue: i lavoratori dipendenti che ricoprono le cariche di *«sindaco, presidente della provincia, presidente del consiglio comunale o provinciale, presidente del consiglio circoscrizionale di un comune di cui all'art. 22, comma 1 del T.U., presidente della comunità montana e dell'unione di comuni, membro della giunta comunale o provinciale, possono essere collocati, a loro richiesta, in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.»*

L'indennità di funzione

L'art. 82 Tuel stabilisce quanto segue:

«1. ... è determinata nei limiti fissati dalla legge... una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della Comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle Comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

(...)

7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.»

L'indennità di fine mandato

L'art. 82 Tuel stabilisce quanto segue:

8. (...)

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.

L'indennità di fine mandato per il Sindaco costituisce, dunque, una "integrazione" dell'indennità di funzione, prevista al termine del suo incarico amministrativo. L'istituto è disciplinato dall'art. 10 del D.M. 119/2000 che ne ha fissato la misura in un'indennità mensile, spettante per ogni 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori dell'anno.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) all'art. 1, comma 719, specifica che tale indennità spetta solo nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi. Per durate inferiori, pertanto, essa non è dovuta.

Il principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. 118/2011, poi, la inserisce tra le spese potenziali dell'ente: *“(...) si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato ‘fondo spese per indennità di fine mandato’ ”.*

Il Consiglio di Stato, sezione I, con il parere n. 2982 del 19 ottobre 2005, ha affermato che l'emolumento in esame va commisurato all'indennità effettivamente corrisposta, per ciascun anno di mandato e che ai Sindaci lavoratori dipendenti che hanno come tali percepito nel corso del mandato l'importo dell'indennità di funzione dimezzato, l'indennità di fine mandato è anch'essa corrisposta in misura dimezzata.

I gettoni di presenza

L'art. 82 Tuel stabilisce quanto segue:

«2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente.

(...)

11. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità»

Ai consiglieri dei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 82 Tuel; agli stessi non spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale e di Commissioni (art. 16, c. 18, del D.L. 13/8/2011, n. 138, convertito dalla legge n. 148/2011).

La corresponsione dei gettoni di presenza è subordinata alla effettiva partecipazione del Consigliere Comunale e circoscrizionale⁷ a consigli e commissioni; il regolamento dell'ente ne stabilisce termini e modalità.

L'art. 83, Tuel stabilisce quanto segue:

⁷ Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali, ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente.

«1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato previsti dal presente capo.

2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'art. 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.»

Gli incarichi nelle città metropolitane e nelle province

L'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce quanto segue:

- *«c. 24. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana (...) è esercitato a titolo gratuito. Restano a carico della città metropolitana gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. 80, 84, 85 e 86 del testo unico»;*

- *«c. 84. Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito. Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli artt. 80, 84, 85 e 86 del testo unico.»*

Per effetto dell'art. 23 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, è stata aggiunta ai commi 24 e 84 dell'art. 1 della legge n. 56/2014, la seguente disposizione:

«Restano a carico delle Città metropolitane (c. 24) / Province (c. 84) gli oneri connessi con le attività di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico.»

Le misure delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza

Il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, nella tabella A allo stesso allegata, stabilisce gli importi, differenziati secondo le classi demografiche degli enti, delle indennità di funzione dei sindaci, insieme con quelli dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali.

Le misure stabilite dalla tabella A del decreto interministeriale n. 119 del 4 aprile 2000, convertite in euro, sono le seguenti:

Tabella A

Indennità di funzione mensile dei sindaci

Comuni fino a	1.000 abitanti		1.291,14
Comuni da	1.001 a	3.000 abitanti	1.446,08
Comuni da	3.001 a	5.000 abitanti	2.169,12
Comuni da	5.001 a	10.000 abitanti	2.788,87
Comuni da	10.001 a	30.000 abitanti	3.098,74
Comuni da	30.001 a	50.000 abitanti	3.460,26
Comuni da	50.001 a	100.000 abitanti	4.131,66
Comuni da	100.001 a	250.000 abitanti	5.009,63
Comuni da	250.001 a	500.000 abitanti	5.784,32
Comuni oltre	500.000 abitanti		7.798,50

Gettoni di presenza per i Consiglieri Comunali				
Comuni	fino a	1.000 abitanti	17,04	
Comuni	da	1.001 a	10.000 abitanti	18,08
Comuni	da	10.001 a	30.000 abitanti	22,21
Comuni	da	30.001 a	250.000 abitanti	36,15
Comuni	da	250.001 a	500.000 abitanti	59,39
Comuni	oltre	500.000 abitanti		103,29

Le indicate misure della Tabella A devono essere ridotte del 10% per effetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 54, legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Ciò è confermato dalla delibera n.1/CONTR/12 della Corte dei Conti, Sezioni riunite che è segnalata di seguito.

Giurisprudenza

La Corte dei Conti, Sezioni riunite, nella delibera n.1/CONTR/12, in riferimento al citato taglio del 10%, ha affermato che "l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali, non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato DL 112 del 2008, cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006". Nella stessa delibera si rappresenta infine che "emerge un quadro in base al quale gli importi spettanti agli interessati restano cristallizzati a quelli spettanti alla data di entrata in vigore del DL 112 del 2008, in quanto immodificabili in aumento a partire dalla predetta data".

L'ammontare dell'indennità degli assessori è proporzionale a quella dei sindaci. La proporzione varia a seconda della classe demografica dell'ente locale:

Indennità degli assessori - percentuale per il calcolo				
Comuni	fino a	1.000 abitanti	10%	
Comuni	da	1.001 a	3.000 abitanti	15%
Comuni	da	3.001 a	5.000 abitanti	15%
Comuni	da	5.001 a	10.000 abitanti	45%
Comuni	da	10.001 a	30.000 abitanti	45%

Comuni	da	30.001 a	50.000 abitanti	45%
Comuni	da	50.001 a	100.000 abitanti	60%
Comuni	da	100.001 a	250.000 abitanti	60%
Comuni	da	250.001 a	500.000 abitanti	65%
Comuni	oltre	500.000 abitanti		65%

I rimborsi delle spese di missione e viaggio

L'art. 84, Tuel, stabilisce quanto segue:

«1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione nel caso di componenti di organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali.

2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie.»

Infine, in tema di status degli amministratori locali, si rileva che l'ANCI ha più volte richiamato l'attenzione sulla problematica dell'applicabilità ai lavoratori autonomi di quanto previsto dell'articolo 86, c. 2, Tuel in tema di oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi. In particolare, l'Associazione ha evidenziato, in linea con quanto affermato dalla Corte dei Conti, sez. reg. Puglia, con parere n. 57 del 27 marzo 2013, che la *ratio* della norma è quella di garantire che lo svolgimento del mandato elettorale non incida negativamente sulla posizione contributiva e previdenziale dei lavoratori non dipendenti chiamati a rivestire la carica di amministratore analogamente a quanto previsto dal comma 1 del citato articolo 86 per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato collocati in aspettativa. Tale disposizione nasce dal presupposto che l'assunzione di cariche pubbliche particolarmente impegnative incide inevitabilmente nello svolgimento di una professione autonoma con ripercussioni prevedibili sul reddito e sulla relativa capacità contributiva per il periodo di espletamento del mandato. Per tali motivi l'ordinamento ha

previsto il versamento di una quota forfetaria minima di oneri previdenziali da parte dell'amministrazione locale per i lavoratori autonomi/amministratori. Gli amministratori lavoratori autonomi, a differenza dei lavoratori dipendenti, non hanno la possibilità di porsi in aspettativa e difficilmente possono sospendere completamente l'attività professionale senza evidenti ripercussioni.

MODULISTICA

A. CONVALIDA ELEZIONE DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 40, comma 2, Tuel, la prima seduta del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è convocata dal Sindaco e presieduta dal Consigliere anziano, fino alla elezione del Presidente del Consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente del Consiglio per l'elezione del Vice Presidente del Consiglio, la comunicazione dei componenti della Giunta comunale e per gli ulteriori adempimenti e, ai sensi dell'art. 46, comma 3 Tuel, per la presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, proseguendo infine con la nomina della Commissione elettorale comunale;
- è Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 73 Tuel, con l'esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo art. 73;
- dal verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale Centrale per le elezioni comunali datato risulta essere consigliere anziano il Sig. per aver ottenuto n. voti di preferenza nella lista n., che ha riportato n. voti validi, totalizzando, così, la cifra individuale di complessivi voti

Nei consigli comunali dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, la prima seduta è convocata e presieduta dal Sindaco sino all'elezione del presidente del Consiglio se prevista dallo statuto.

DATO ATTO che, dai verbali delle operazioni dell'Ufficio Centrale per le elezioni comunali del risultano essere proclamati eletti:

a) alla carica di sindaco:

b) alla carica di Consigliere Comunale:

.....

.....

..... (indicare appartenenza alle liste);

Per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, si fa riferimento all'adunanza dei presidenti di sezione.

RICHIAMATO l'art. 41, c. 1, Tuel, il quale dispone che nella prima seduta il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III del succitato Tuel e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69 del medesimo Tuel e nel caso siano presentate opposizioni da parte dei Consiglieri, l'esame delle condizioni degli eletti dovrà essere prioritario rispetto alla convalida degli altri consiglieri;

PRESO ATTO che, non risulta presentata a tutt'oggi nessuna denuncia di causa di ineleggibilità o incompatibilità nei confronti dei neo eletti;

INTERPELLATI i presenti perché si pronunzino sull'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità o di incompatibilità proprie e nei confronti dei proclamati eletti, precisando che, nel caso siano presentate opposizioni da parte dei Consiglieri, l'esame delle condizioni degli eletti dovrà essere prioritario rispetto alla convalida degli altri consiglieri;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 38, comma 4 Tuel, i Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione;

DATO ATTO che ai proclamati eletti è stata tempestivamente notificata a termine dell'art. 61 del T.U. 16.5.1960, n. 570, l'avvenuta elezione a Consigliere Comunale a seguito della consultazione del

VISTO il parere di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1 Tuel, da contenente anche l'attestazione che al presente provvedimento non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, allegato all'originale della presente;

VISTO il Tuel, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio comunale;

Con votazione espressa in forma palese dai Consiglieri presenti in aula e di seguito riportati:

.....
.....
.....

DELIBERA

di prendere atto di tutto quanto richiamato in narrativa e conseguentemente convalidare ad ogni effetto, a norma degli artt. 55 e seguenti del Tuel:

- l'elezione di a Sindaco del Comune di

- l'elezione dei seguenti candidati alla carica di Consigliere Comunale (dividere per lista):

.....
.....
.....

IL PRESIDENTE

propone quindi di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, Tuel, al fine di procedere con tempestività agli adempimenti connessi con il presente atto.

B. DECRETO DI NOMINA DEGLI ASSESSORI COMUNALI

DECRETO DEL SINDACO N..... DEL

IL SINDACO

VISTI i risultati della consultazione elettorale tenutasi nel giorno (*eventuale*) e l'esito del ballottaggio nel giorno per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di

RICHIAMATO l'art. 46 Tuel, il quale statuisce che il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione;

VISTO l'art. 64 Tuel che dispone che nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti la carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale e qualora un consigliere assuma la carica di assessore cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti;

Per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti il sindaco può nominare assessori e consiglieri comunali dallo stesso prescelti e, se lo statuto lo prevede, anche cittadini non facenti parte del consiglio in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità con la carica di consigliere comunale.

RICHIAMATO l'art. 47, comma 1, Tuel, a norma del quale "la Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori, stabilito dallo Statuto, che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero di Consiglieri Comunali, computando a tal fine il Sindaco e comunque non superiore a dodici unità";

VERIFICATO che il numero dei componenti della Giunta per il Comune di è di n. Assessori dei quali almeno di sesso maschile o femminile;

VISTO l'art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che dispone che nelle giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento con arrotondamento aritmetico;

VISTO l'art. 48 Tuel ove si prevede che "la Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali";

RICHIAMATO, altresì, l'articolo dello Statuto comunale (in materia di funzioni della Giunta);

VISTO l'art. 64, c. 4, Tuel, il quale stabilisce che "non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del Sindaco;"

ATTESA l'opportunità, data la complessità dell'Ente, di conferire deleghe agli Assessori secondo le norme ed i principi statutari,

NOMINA

La Giunta comunale come segue:

A. con delega a

B. con delega a

All'Assessore viene inoltre conferito l'incarico di "Vicesindaco", con tutti i poteri e competenze stabilite per questo incarico dalla legge e dallo Statuto comunale

DISPONE

Ciascun Assessore sottoscriverà copia del presente decreto, per accettazione dell'incarico e della delega attribuita, assumendone contestualmente tutti i diritti, le facoltà e gli obblighi connessi.

Copia del presente decreto sarà inoltre inviata al sig. Segretario Generale e ai sigg. Dirigenti del Comune, per doverosa notizia e per gli adempimenti di competenza.

Del presente decreto sarà data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune.

Luogo e data

Firma

C. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Il sottoscritto, nato a il,
residente a in via n., eletto a ricoprire
la carica di, nel Comune di

Consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76, D.P.R. n. 445/2000, per
dichiarazioni mendaci e falsità in atti,

DICHIARA

DI NON TROVARSI

in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n.
39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000 e nella piena
consapevolezza delle sanzioni previste dal successivo art. 76, nel caso di dichiarazioni
mendaci.

Il/La sottoscritto/a si dichiara edotto/a del fatto che la presente dichiarazione viene resa
in adempimento della previsione di cui all'art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 per le
finalità in esso previste.

Luogo e data

Firma

*La presente dichiarazione deve essere rilasciata dai titolari di incarichi politici e di governo
(capi da II a VI, D.Lgs. n. 39/2013)*

*La dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconferibilità, da rendere all'atto del
conferimento dell'incarico, è condizione di efficacia dell'incarico medesimo.*

*La presente dichiarazione deve essere corredata di copia non autenticata di un documento
di identità.*

D. DICHIARAZIONE PUBBLICITÀ SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il sottoscritto, nato a, il, Stato civile, residente a in via n., ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, in qualità di

nell'ANNO DICHIARA DI POSSEDERE QUANTO SEGUE

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)		
Natura del diritto (1)	Descrizione dell'immobile (2)	Comune e Provincia
1
2
3
4
5
6
7
.....

(1) Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù.

(2) Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno.

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICO REGISTRO			
Autovetture (marca e tipo)	CV. fiscali	Anno di immatricolazione	Annotazioni
1	
2	
3	
4	
Aeromobili			
1	
2	
Imbarcazioni da diporto			
1	
2	

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ		
Società (denominazione e sede)	Numero azioni quote possedute	Annotazioni
1	
2	
3	
4	
5	

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ		
Società (denominazione e sede)	Natura dell'incarico	Annotazioni
1	
2	
3	
4	
5	

* Qualora lo spazio nelle tavole che precedono non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo.

DICHIARAZIONE	
<p>relativa a spese ed obbligazioni sostenute in occasione della propaganda elettorale, ovvero attestazione di essersi avvalsi soltanto di materiali e mezzi posti a disposizione dal partito o dalla formazione politica di appartenenza</p>	
<p>..... </p>	<p>Euro</p>

ANNOTAZIONI

Sul mio onore affermo che la presente dichiarazione corrisponde al vero.

ALLEGA

alla presente dichiarazione:

- copia della propria dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone fisiche
- copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone fisiche del coniuge consenziente
- copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone fisiche del/i figlio/i consenziente/i
- copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone fisiche di (grado parentela) consenziente
- copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone fisiche di (grado parentela) consenziente
- copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone fisiche di (grado parentela) consenziente

Luogo e data

Firma

E. PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE (NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 100.000 ABITANTI)

IL SINDACO

PREMESSO:

- che con deliberazioni n. del è stato approvato il nuovo assetto organizzativo, con conferma/istituzione della posizione funzionale della figura del Direttore generale;
- che in base all'art. 108, Tuel, il Sindaco può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi, affinché provveda ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e che sovrintenda alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
- che l'art. del vigente Statuto, approvato con delibera n. del e l'art. del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta n. del, prevedono e disciplinano la figura del Direttore generale;

VISTA la deliberazione n. del con la quale la Giunta ha deliberato che l'Amministrazione si avvalga di un Direttore generale ai sensi della citata normativa;

Dare atto delle motivazioni in base alle quali l'Amministrazione ritiene necessario individuare la figura del Direttore generale.

DATO ATTO del procedimento comparativo ... *come disciplinato dal Regolamento degli uffici e da illustrare nel presente provvedimento* ... in base al quale si è proceduto all'istruttoria per l'individuazione della figura di Direttore generale;

VISTO il verbale della commissione (o altro organismo) con il quale sono state individuate le candidature;

A seguito delle valutazioni conseguenti a quanto sopra

IL SINDACO

DATO ATTO che il candidato presenta riconosciute elevate qualità manageriali e competenze professionali, confermate nel curriculum professionale e dalle esperienze lavorative;

DECRETA

per i motivi espressi in premessa

DI CONFERIRE, a seguito di esame comparativo delle candidature presentate, l'incarico di Direttore generale del Comune di al dott./dott.ssa, con decorrenza dalla stipula del contratto individuale di lavoro;

DI ATTRIBUIRE al Direttore generale le seguenti competenze, oltre a quelle espressamente individuate dall'art. 108, Tuel):

- a)
- b)

DI STABILIRE che:

- l'incarico avrà la durata di anni (non superiore al mandato del sindaco);
- ai sensi dell'art. del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, l'incarico di Direttore generale potrà essere revocato in qualsiasi momento con atto del Sindaco;

- ai sensi dell'art. del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, al Direttore generale è riconosciuto un compenso pari a
- in nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potrà trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

DI TRASMETTERE il presente decreto all'interessato e per dovuta conoscenza al Segretario generale ed a tutti i dirigenti.

In calce al presente provvedimento è riportato il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune.

Luogo e data

Firma

F. CONFERIMENTO AL SEGRETARIO COMUNALE DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE (NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 100.000 ABITANTI)

IL SINDACO

DATO ATTO che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni, il/la sottoscritto/a, è stato/a proclamato/a il, Sindaco del Comune di

CONSIDERATO l'art. 108, Tuel, che disciplina funzioni e compiti del Direttore generale, che può essere nominato dal Sindaco con le modalità indicate nello stesso articolo;

TENUTO CONTO che per il quarto comma del citato art.108, in ogni caso in cui il Direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare l'art. ... che stabilisce, fra l'altro, i requisiti, i criteri e le modalità per tale nomina;

VISTO il provvedimento con il quale è stata disposta l'assegnazione a questo Comune del sig. quale Segretario comunale (ovvero dare atto della conferma del Segretario in essere);

Dare atto delle motivazioni in base alle quali l'amministrazione ritiene necessario conferire le funzioni di Direttore generale al Segretario comunale

DATO ATTO che il Segretario comunale, è in possesso delle esperienze professionali e capacità necessarie a gestire le funzioni proprie del Direttore generale come risulta dal curriculum presentato;

ACQUISITI i pareri favorevoli del in ordine alla regolarità tecnica, nonché del in ordine alla regolarità contabile

DECRETA

1. DI CONFERIRE al sig. Segretario comunale, le funzioni di Direttore generale, ai sensi dell'art. 108, c. 4, Tuel, dello Statuto comunale (art. ...) e del Regolamento di organizzazione degli uffici.

2. DI ASSEGNARE al medesimo nella qualità di Direttore generale, le seguenti competenze, oltre a quelle espressamente individuate dalla legge (art. 108, Tuel):

.....

3. DI DARE ATTO che il trattamento economico dovuto al sig. dalla data di stipula del contratto, sarà determinato sulla base del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali.

Il presente provvedimento diverrà efficace previa notifica e accettazione da parte del destinatario.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune.

Luogo e data

Firma

G. PROVVEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE DI INCARICO DIRIGENZIALE RELATIVO AL SETTORE/SERVIZIO

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. n. del il Comune ha approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi definendo le linee fondamentali della propria organizzazione;
- con deliberazione di Giunta comunale n. n. del è stata approvata la macrostruttura organizzativa del Comune, in conformità alle previsioni del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e sono stati individuati i Dipartimenti e i Settori con le relative attribuzioni;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 50 Tuel e dell'art. del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi gli incarichi dirigenziali sono conferiti con provvedimento del Sindaco;
- a norma dell'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 smi, *“ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico”*;
- a norma del successivo comma 2 la durata di detti incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni e che gli stessi sono rinnovabili;

RITENUTO che con l'approvazione del nuovo Piano triennale del fabbisogno del personale – (eventuale) con il quale sono state rimodulate complessivamente le competenze delle Aree/Servizi – sono decaduti gli incarichi dirigenziali legati alla precedente organizzazione ed occorre quindi provvedere alla riassegnazione a ciascun Dirigente della responsabilità delle nuove strutture;

DATO ATTO che con delibera della Giunta n. del è stato incaricato l'Area/Servizio di individuare le professionalità richieste per la funzione dirigenziale relativa all'Area/Servizio, in conformità ai criteri fissati nel Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi e all'art. 19, c. 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001;

VISTE le risultanze della valutazione;

RISCONTRATI i curricula professionali dei dirigenti, ai fini della verifica dei criteri di competenza professionale di cui all'art. 109, Tuel;

TENUTO conto degli obiettivi indicati nel programma amministrativo;

RILEVATO che, in base alle valutazioni di cui sopra, il Dott./Dott.ssa _____ ha le caratteristiche professionali meglio rispondenti alle esigenze di copertura della posizione dirigenziale in oggetto in quanto

.....

Inserire motivazioni a termini dell'art. 109, Tuel: "Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'art. 50, c. 10, Tuel, con provvedimento motivato.....".

DATO ATTO che il Dirigente ha presentato - contestualmente alla sottoscrizione del presente atto - le autocertificazioni sull'insussistenza delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;

CONFERISCE

Per tutte le motivazioni spiegate in premessa da intendersi integralmente richiamate e trascritte:

L'incarico dirigenziale, per la durata di anni

Al predetto Dirigente sono attribuite le funzioni attribuite alla Struttura cui è assegnato con deliberazione di Giunta comunale n..... oltre quelle previste nel Piano Esecutivo di Gestione.

L'indennità di posizione prevista per le strutture dirigenziali sarà definita sulla base del processo di pesatura da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione/Nucleo di Valutazione.

Art. 1, c. 221, legge n. 208/2015: "Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia municipale".

Il presente decreto sarà pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune.

Luogo e data

Firma

H. DECRETO DI NOMINA DI TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'AREA/SERVIZIO
..... (OVVERO DELLE STRUTTURE DELL'ENTE)

IL SINDACO/IL DIRIGENTE

RILEVATO che:

- gli artt. 13 e seguenti del CCNL al personale del comparto Funzioni Locali, triennio 2016-2018, siglato il 21 maggio 2018, disciplinano gli incarichi di posizione organizzativa;
- l'art. 17 del citato CCNL, al comma 1, prevede che, negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art. 13 (da riportare per i soli enti privi di personale con qualifica dirigenziale);
- l'art. 15 dello Contratto disciplina il trattamento economico accessorio del personale di categoria D titolare di posizione organizzativa;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. del, relativa all'assetto organizzativo dell'Ente, da quale risulta l'articolazione nei seguenti Settori/Aree:

-
-
-

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della Giunta comunale n. del, esecutiva, relativa ai criteri di graduazione delle Posizioni Organizzative;

VISTI gli artt. 50, 107 e 109, Tuel;

VISTO lo Statuto di questo Comune;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. del

Riportare le motivazioni sulla base dei criteri predeterminati (art. 14, CCNL 2018) per cui si ritiene di conferire l'incarico di posizione organizzativa al soggetto individuato, tenendo conto, a termini di CCNL, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, attitudini e capacità professionale, esperienza acquisita in relazione alle funzioni ed alle attività da svolgere

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 49, Tuel, allegati al presente provvedimento a far parte integrante e sostanziale del medesimo

DECRETA

- 1) la titolarità della posizione organizzativa dell'Area/Settore, è attribuita al Sig. per il periodo di anni (massimo 3), e quindi fino al, con riconoscimento di un'indennità di posizione nella misura annua di euro
- 2) la titolarità della posizione organizzativa dell'Area/Settore, è attribuita al Sig. per il periodo di anni (massimo 3), e quindi fino al, con riconoscimento di un'indennità di posizione nella misura annua di euro
- 3) la titolarità della posizione organizzativa dell'Area/Settore, è attribuita al Sig. per il periodo di anni (massimo 3), e quindi fino al, con riconoscimento di un'indennità di posizione nella misura annua di euro

DI ACQUISIRE le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità da rendersi dal/dai predetti ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, che, ai sensi del comma 4 del citato articolo, costituiscono condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune.

Luogo e data

Firma

I. NOMINA E DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI

MODELLO I.1. DELIBERA DI APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- l'art. 42, comma 2, lett. m), Tuel che individua tra le competenze del Consiglio comunale la "*definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge*";

- l'art. 50, comma 8, del medesimo Tuel, ai sensi del quale il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale;

- l'art. dello Statuto comunale con riguardo alle competenze del Consiglio nella materia in questione;

CONSIDERATO quanto disposto dall'art. 11, c. 4, del D.Lgs. n. 175/2016 e smi, per il quale nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dall'art. 3 della legge n. 120/2011;

CONSIDERATO quanto disposto dall'art. 9, c. 7, del D.Lgs. n. 175/2016 e smi, per il quale, se lo statuto della società partecipata preveda, ai sensi dell'art. 2449 c.c., la facoltà del socio pubblico di nominare o revocare direttamente uno o più componenti di organi interni della società, i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca, fatta salva l'applicazione dell'art. 2400, c. 2, c.c.;

VISTO l'allegato parere tecnico ai sensi dell'art. 49, Tuel;

DELIBERA

I. DI APPROVARE gli "*Indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni*", allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

II. DI DISPORRE che i presenti indirizzi trovino applicazione relativamente agli avvisi per nomine e designazioni, di competenza del Sindaco e del Consiglio comunale, pubblicati successivamente all'entrata in vigore degli indirizzi stessi.

ALLEGATO A

INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI

Il presente allegato individua una serie di criteri generali che l'ente può sviluppare in ragione alle proprie valutazioni, tenuto conto delle fattispecie concrete, nel rispetto comunque dei principi di legge.

Art. 1

Ambito di applicazione e principi generali

1. Gli indirizzi e le procedure di cui al presente atto si applicano alle nomine e designazioni di competenza del Sindaco, nonché a quelle di competenza del Consiglio comunale, al fine di assicurare ogni possibile garanzia in ordine ai requisiti ed ai criteri di scelta.
2. Le presenti linee di indirizzo non trovano applicazione:
 - a. nei casi in cui la persona da nominare o da designare sia espressamente individuata da disposizione di legge, statuto, regolamento, convenzione;
 - b. nei casi di partecipazione a Comitati, Gruppi di Lavoro, Commissioni operanti all'interno dell'Amministrazione comunale o ad analoghi organismi con esclusiva valenza interna;
 - c. nei casi direttamente connessi alle funzioni di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale;
 - d. per le designazioni in società quotate in borsa (eventuale) nonché, qualora ricorrano motivate ragioni d'urgenza, per le designazioni in società controllate e partecipate, in enti pubblici o privati controllati o partecipati. In ogni caso restano fermi i requisiti richiesti dai presenti indirizzi per l'assunzione della carica.

Art. 2

Requisiti soggettivi

1. I rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni devono essere in possesso dei diritti civili e politici e doti di elevata qualità morale e di indipendenza di giudizio.
2. I rappresentanti del Comune:
 - a) non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura a Consigliere Comunale, né in alcuna condizione di inconferibilità od incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013;
 - b) non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 235/2012 e s.m.i., ostative all'assunzione dell'incarico;
 - c) non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all'incarico ai sensi dell'art. 5, c. 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in legge n. 135/2012;
 - d) non devono essere componenti di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui provvedimenti e sull'attività degli enti, aziende o istituzioni cui si riferisce la nomina o designazione;
 - e) non devono trovarsi in condizioni di conflitto d'interesse rispetto all'incarico.
3. Ove sopraggiunga in corso di mandato una causa d'impedimento alla nomina o designazione prevista dalla legge o dal presente regolamento, essa si trasforma in causa d'incompatibilità;
4. Coloro che rappresentano il Comune possono ricoprire lo stesso incarico per due soli mandati interi, salvo deroga accordata con motivata decisione, per un unico ulteriore mandato.

Art. 3

Requisiti professionali

1. I rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni devono essere in possesso di adeguata professionalità, qualificazione ed esperienza rispetto all'incarico da ricoprire.
2. I requisiti di cui al comma 1 sono dettagliati in apposito *curriculum*, debitamente sottoscritto dall'interessato.
- (eventuale) 3. Per i candidati alla nomina in collegi sindacali o dei revisori è richiesta anche l'iscrizione nel Registro dei Revisori contabili.

Art. 4

Pari opportunità

1. Le nomine effettuate ai sensi dei presenti indirizzi devono rispettare le disposizioni di legge in tema di parità di accesso di genere e di pari opportunità

Art. 5

Pubblicità delle nomine

1. Il Sindaco comunica alla Presidenza del Consiglio per il successivo inoltro ai consiglieri, l'elenco delle nomine da effettuarsi.
2. Il relativo avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente per un periodo di giorni
3. L'avviso contiene il termine perentorio per proporre la candidatura.

Art. 6

Candidature

1. I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti propongono direttamente la loro candidatura.
2. Le candidature per le nomine e le designazioni devono essere indirizzate al Sindaco e devono essere corredate da:
 - a. curriculum vitae contenente: le generalità complete e residenza; il titolo di studio e le precedenti esperienze lavorative; l'occupazione abituale, l'elenco delle cariche pubbliche, ovvero degli incarichi ricoperti in società a partecipazione pubblica, nonché in enti, associazioni, società private iscritte nei pubblici registri; i motivi che giustificano la candidatura;
 - b. dichiarazione di insussistenza di cause di impedimento alla nomina/designazione;
 - c. nel caso di sussistenza di cause di incompatibilità, dichiarazione che le stesse saranno sanate prima della nomina.
3. La candidatura deve essere sottoscritta dal presentatore, corredata dalla fotocopia di documento di identità o firma elettronica.
4. Non saranno accolte le candidature che:
 - a. non attestino la sussistenza dei requisiti richiesti;
 - b. non siano state regolarmente sottoscritte.
- (eventuale) 5. Tutte le candidature presentate decadono automaticamente alla scadenza del mandato del Sindaco.

Articolo 7

Esame delle candidature

1. Il Sindaco, entro i giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle candidature, trasmette le stesse, unitamente ai *curricula* dei candidati e all'indicazione se siano già stati designati per analoghi incarichi nel presente e nel precedente ciclo amministrativo, in forma digitale, ai Capigruppo consiliari (e/ovvero all'apposita commissione), ed all'Ufficio competente all'istruttoria.
2. Le richieste di nomina pervenute devono essere precedute, d'ufficio, dalla verifica dell'inesistenza di cause ostative all'assunzione della carica indicate nel precedente art. 2, c. 2.
3. Ogni Capogruppo (e/o consigliere), entro giorni successivi al ricevimento delle candidature, ha facoltà di formulare osservazioni sulla base di richiesta motivata in merito alle candidature stesse.
4. La Conferenza dei Capigruppo/Commissione, tenuto conto dell'istruttoria d'ufficio, e valutate le osservazioni formulate dai Consiglieri, rimette le candidature al Sindaco.

Articolo 8

Nomina o designazione da parte del Sindaco

1. Il Sindaco effettua le nomine o designazioni di competenza con provvedimento motivato, previa valutazione delle candidature, ove presentate a seguito dell'avviso, o comunque pervenute.
2. I provvedimenti di nomina o designazione sono pubblicati all'Albo online per 15 giorni consecutivi.

Articolo 9

Condizione di efficacia

1. I soggetti nominati, presentano una dichiarazione sulla insussistenza delle cause ostative richiamate al precedente art. 2, c. 2. Detta dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico o della carica.
2. La dichiarazione è ripetuta annualmente.

Art. 10

Revoca

1. Il Sindaco può revocare le nomine di propria competenza in caso di:
 - a. perdita di uno dei requisiti previsti per la nomina;
 - b. incompatibilità sopravvenuta;
 - c. gravi comportamenti omissivi o gravi e/o reiterate inottemperanze alle direttive istituzionali e agli indirizzi definiti dal Sindaco o dal Consiglio comunale per i settori in cui operano gli enti, le aziende, le istituzioni presso cui è avvenuta la nomina;
 - d. gravi irregolarità nella gestione, documentata inefficienza, pregiudizio arrecato agli interessi del Comune o dell'ente, azienda o istituzione presso cui è avvenuta la nomina;
 - e. venir meno del rapporto fiduciario.

MODELLO I.2. PROVVEDIMENTO DI NOMINA DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI

IL SINDACO

VISTI:

- l'art. 2449 del Codice civile;
- il D.Lgs. n. 175/2016, Testo unico delle società a partecipazione pubblica, ed in particolare l'art. 11;
- il D.Lgs. n. 39/2013, Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- il D.Lgs. n. 235/2012, in particolare l'art. 10, c. 2;
- il D.Lgs. n. 33/2013, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- la legge n. 120/2011;

PREMESSO CHE:

- a termini dell'art. 50, c. 8, Tuel, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco nomina, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento:
- con delibera del Consiglio comunale n..... del sono stati approvati a termini del medesimo art. 50 gli indirizzi per la nomina;

VISTE le designazioni pervenute valutate le osservazioni presentate dalla Conferenza dei capigruppo/Commissione consiliare competente;

VALUTATI i curricula dei richiedenti la nomina;

ACCERTATE le competenze dei soggetti che si andranno a nominare;

DECRETA

di nominare rappresentanti del Comune di nei seguenti organismi:

ENTI - AZIENDE - ISTITUZIONI - ASSOCIAZIONI	RAPPRESENTANTE

Il presente decreto sarà pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune.

Luogo e data

Firma

L. SEGRETARIO COMUNALE

MODELLO L.1. RICHIESTA AVVIO PROCEDURA PUBBLICIZZAZIONE SEDE

Prot. n.

Li,

Al Sig.
Segretario del Comune di
.....

Alla Prefettura - U.T.G.
Albo dei Segretari comunali e
provinciali
Sezione regionale
Pec:

Oggetto: *Richiesta avvio procedura pubblicizzazione sede.*

IL SINDACO

DATO ATTO che nel Comune di il si sono tenute le elezioni amministrative e che il sottoscritto è stato proclamato Sindaco il giorno

VISTO l'art. 99 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 15 del D.P.R. n. 465/1997;

VISTA la deliberazione del C.d.A. ex Ages n. 150 del 15 luglio 1999 con la quale, ai sensi dell'art. 15, c. 4, del D.P.R. 465/1997, sono state precisate le procedure per la nomina del segretario titolare;

VISTA la deliberazione del C.d.A. ex Ages n. 333 del 4 ottobre 2001 con la quale si è ribadito il termine iniziale e finale della procedura di nomina del Segretario da parte del Sindaco e del Presidente della Provincia neo eletti;

VISTA il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in legge n. 122/2010 art. 7, comma 31-ter;

RITENUTO di avviare il procedimento di nomina del nuovo Segretario, mediante la richiesta di pubblicizzazione della sede;

RICHIEDE

alla Prefettura - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione regionale la pubblicizzazione della sede di segreteria del Comune di per non conferma del Segretario.

COMUNICA

al Sig. l'avvio del procedimento di nomina del nuovo Segretario comunale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e smi.

A tal fine si fa presente che questa Segreteria è classificata in classe

Il Sindaco

Nei casi di pubblicizzazioni di Segreterie generali di Classe 1/A e 1/B, la richiesta va indirizzata a: Ministero dell'Interno, Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, Piazza Cavour 25, 00193 Roma - Pec: protocollo.albosegretari@pec.interno.it e p.c. all'Albo regionale Sezione

MODELLO L.2. DECRETO SINDACALE DI INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO

Prot. n.

Li,

Alla Prefettura - U.T.G.
Albo dei Segretari comunali e provinciali
Sezione regionale
Pec:

Decreto Sindacale n. del

Oggetto: *Nomina del Segretario comunale titolare.*

IL SINDACO

Visto il proprio provvedimento prot. n. del con il quale, a seguito di pubblicazione della sede con avviso dell'Albo Segretari n. del, è stato individuato nella persona del sig. il Segretario idoneo a svolgere le relative funzioni presso la segreteria di questo Comune;

Visto il Decreto Prefettizio n. del con il quale si assegna quale Segretario titolare della segreteria del Comune di il/la dott./dott.sa iscritto/a nella fascia professionale lett. dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali della Regione

Ritenuto, pertanto, provvedere alla nomina del suddetto Segretario;

Visto il D.P.R. n. 465/1997;

Vista la deliberazione n. 150/1999 del C.d.A. Nazionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

Visto l'art. 99 del D.Lgs. 267/2000;

NOMINA

Segretario del Comune di, classe, il/la Dr./Dr.ssa nato/a a il

Fissa la decorrenza della nomina a far data dal....., entro la quale il Segretario, previa accettazione, dovrà assumere servizio;

Il presente provvedimento, notificato al dott., viene inviato alla Prefettura – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale Puglia per gli adempimenti consequenziali, al dott. (Segretario non confermato), nonché, per opportuna conoscenza, al Comune di, Amministrazione di provenienza del neo segretario titolare.

Il Sindaco

Per accettazione

Dott. _____

Data _____

Nei casi di pubblicizzazioni di Segreterie generali di Classe 1/A e 1/B, la richiesta va indirizzata a: Ministero dell'Interno, Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, Piazza Cavour 25, 00193 Roma - Pec: protocollo.albosegretari@pec.interno.it e p.c. all'Albo regionale Sezione

Per ogni ulteriore informazione sulle attività e i servizi dell'ANCI, per i riferimenti della struttura e l'accesso ai documenti elaborati dall'Associazione, si rimanda al sito:

www.anci.it

dove il presente Quaderno operativo è scaricabile gratuitamente.